



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2016
C(2016) 6522 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica del parere espresso sulla proposta recante modifica della direttiva 2010/13/UE, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato {COM(2016) 287 final}.

La proposta è una delle iniziative fondamentali della strategia per il mercato unico digitale, che sollecita una modernizzazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) al fine di tener conto dei cambiamenti che si registrano a livello di mercato, consumi e tecnologia. In un'epoca in cui i telespettatori, e in particolare i minori, abbandonano la televisione tradizionale per il mondo online, la prima è sottoposta a una disciplina normativa molto più onerosa del secondo. La proposta intende quindi introdurre flessibilità nei casi in cui non sono più giustificate le restrizioni applicabili soltanto alla televisione. Intende nel contempo tutelare adeguatamente i consumatori nel mondo della fruizione a richiesta e di internet, sempre avendo cura di non soffocare l'innovazione.

La Commissione si compiace del fatto che il Senato della Repubblica abbia espresso parere favorevole su diversi elementi di merito della proposta, in particolare la promozione delle opere europee nei servizi a richiesta e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

La Commissione prende atto delle preoccupazioni manifestate dal Senato della Repubblica circa le piattaforme per la condivisione di video. Per evitare una frammentazione delle normative e offrire prevedibilità ai modelli di business emergenti, la Commissione ha proposto una disposizione tesa a un'armonizzazione completa, compreso un elenco di misure adeguate che le piattaforme per la condivisione di video dovrebbero adottare per proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'istigazione all'odio. Per assicurare l'efficacia di tale disposizione l'attuazione dovrebbe essere affidata ad autorità di regolamentazione indipendenti che soddisfino i requisiti di indipendenza stabiliti dalla

*Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT - 00186 Roma*

proposta. La direttiva SMA resta invece invariata quanto all'approccio di armonizzazione minima per altri servizi di media audiovisivi, fra cui i servizi a richiesta.

Per quanto riguarda la promozione delle opere europee sulle piattaforme per la condivisione di video, la natura stessa di queste piattaforme, con i contenuti evolutivi e generati prevalentemente dagli utenti che le caratterizzano, rende difficoltoso dal punto di vista tecnico un ampliamento degli obblighi in tal senso. Si rilevi che i canali professionali ospitati su tali piattaforme dovrebbero rispettare integralmente gli obblighi in materia di promozione imposti dalla direttiva. La proposta non impone ai fornitori di servizi a richiesta alcun obbligo di contributo finanziario: si limita a precisare che, se lo desiderano, gli Stati membri hanno facoltà di imporre obblighi in tal senso.

Le comunicazioni commerciali sulle piattaforme per la condivisione di video devono rispettare la disciplina pubblicitaria generale vigente nello Stato membro e le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione (ad esempio, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali¹). Inoltre, la maggior parte dei codici di autoregolamentazione e di coregolamentazione pubblicitaria valgono per tutti i media e apportano un contributo importante alla regolamentazione della pubblicità on line.

Quanto allo Stato membro cui spetta la giurisdizione sulle piattaforme per la condivisione di video, si propongono criteri che consentano di stabilire la competenza giurisdizionale a norma della direttiva SMA senza lasciare margini per un aumento dell'evasione fiscale.

Per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore la direttiva SMA non obbliga i fornitori di servizi audiovisivi ad offrire contenuti particolari né dispone come vada tutelato tale diritto. La disciplina applicabile in materia di responsabilità degli intermediari per violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi resta la direttiva sul commercio elettronico².

Per quanto attiene infine alle preoccupazioni manifestate dal Senato della Repubblica circa le norme sulla pubblicità televisiva, la Commissione non prevede che le emittenti sommergeranno i telespettatori di messaggi pubblicitari, perché, come risulta dall'evoluzione recente del mercato, è oggi più probabile che lo spettatore si diriga verso offerte nuove, fornite principalmente via internet o senza pubblicità. Benché possano effettivamente verificarsi interruzioni più frequenti dei film girati per la televisione e delle opere cinematografiche, la proposta della Commissione non modifica l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva SMA relativo all'integrità dei programmi e ai diritti dei titolari. Invariato resta anche l'articolo 26 della direttiva SMA, che autorizza gli Stati membri a prevedere condizioni diverse per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale.


¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149, dell'11.6.2005, pag. 22).

² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).


Le osservazioni di cui sopra fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio in cui il governo italiano è rappresentato.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

La preghiamo di accogliere, signor Presidente, i sensi della nostra più alta stima.



*Frans Timmermans
Primo Vicepresidente*



*Günther H. Oettinger
Membro della Commissione*